

*Avvocatura Distrettuale dello Stato
Viale Brigate Partigiane, 2
Genova
Tel 010.530831 - cl 138/05*

TRIBUNALE DI GENOVA

MEMORIA CONCLUSIVA

nell'interesse dei responsabili civili

Ministero della Giustizia, dell'Interno e della Difesa,
in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, domiciliataria nei suoi uffici siti in Genova, Viale
Brigate Partigiane, 2

nel procedimento penale contro Perugini Alessandro
+ 44 - r.g.nr. 21312/01 - r.g. 3306/05

** ** * * *

Molto brevemente e doverosamente.

Pur non avendone titolo sentiamo il bisogno di esprimere
un particolare apprezzamento per l'attività dei Pubblici
Ministero dott. Petruzzello e dott. Miniati.

La memoria scritta che gli stessi hanno depositato ha già
oggi la valenza di un documento storico ed un valore
ancora maggiore acquisirà in futuro.

Ciò perché alla completezza dell'analisi dei fatti che sono
accaduti nel sito di Bolzaneto si accompagna una

sobrietà espositiva che è raro rinvenirsi in un atto processuale.

Una tale memoria che si pone al culmine di un'attività d'indagine quanto mai intesa e profonda è il miglior auspicio perché anche l'Ill.mo Tribunale possa pronunciare una sentenza giusta che sappia affermare le responsabilità penali laddove ne riconosca gli elementi costitutivi, ma sappia anche assolvere nel caso in cui non risultino fatti di rilevanza penale.

Forse, tuttavia, la conclusione della vicenda processuale non consentirà di comprendere la complessità del fenomeno perché tutta una serie di fattori concausali (e non i più irrilevanti) si collocano a monte dei tre giorni del luglio del 2001 in cui si sono svolti i fatti per cui si celebra questo giudizio.

Ma la memoria dei Pubblici Ministeri e la sentenza che verrà pronunciata costituiranno la base irrinunciabile di ogni riflessione futura – quale che sia la sede: commissione parlamentare d'inchiesta od altro – per far piena luce su eventuali altri livelli di responsabilità che pure esistono e di cui vi è piena consapevolezza.

Detto ciò, avvertiamo un'altra esigenza.

In virtù di quella medesima metafora che consente di riferire allo Stato i fatti illeciti compiuti dai propri organi, ci sia consentito esprimere - sentiamo il dovere di esprimere - quali organi del medesimo Stato, le **doverose scuse** nei confronti di chi a Bolzaneto ha subito le vergognose vessazioni accertate nel corso del dibattimento.

Scuse che pertanto provengono oggi direttamente dallo Stato.

Ma non suoni offensivo o provocatorio, se affermiamo che forse anche gli attuali imputati, almeno in parte, scontano colpe che trascendono l'ambito di cognizione di questo processo.

Ed, invero, una diversa preparazione di base, una diversa formazione professionale, una diversa selezione del personale da adibire al sito di Bolzaneto avrebbero mitigato quanto accaduto ed alleviato le responsabilità dei singoli.

** **

In questa sede lo Stato è responsabile civile perché come tale è stato citato dalle parti civili, quindi non per libera scelta processuale, ma in quanto convenuto. Il fatto che lo Stato non si sia costituito parte civile (come rimarcato criticamente da alcuni difensori) non dipende da scelte processuali volontarie, bensì dall'assenza di autorizzazione alla costituzione che – per espressa previsione legislativa: legge 3/1990 – è demandata alla responsabilità esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ma, al di là di tali osservazioni, occorre ora tornare alla necessità di mettere a fuoco le responsabilità amministrativo/gestionali che hanno generato i gravi fatti oggetto del processo e che risultano distinte dalle responsabilità personali penali individuali.

Tale distinzione risulta necessaria in questa sede per operare il tentativo di limitare le conseguenze patrimoniali –ovvero le responsabilità civili- ricadenti sullo Stato a seguito delle eventuali condanne penali e, quindi, costituisce l'oggetto preliminare delle argomentazioni difensive che andremo ad esporre.

Ricordiamo infatti che in tanto il responsabile civile può essere condannato solo in quanto venga affermata la

responsabilità penale degli imputati e venga riconosciuta la riferibilità di tale comportamento illecito al Ministero espressamente indicato quale responsabile civile. Tutto ciò che resta fuori, prima o dopo l'illecito penale accertato non potrà invece in questa sede essere addebitato ai responsabili civili, proprio in virtù della norma di cui all'art. 185 c.p., ontologicamente differente dall'art. 2043 c.c.

** **

L'Ufficio del Pubblico Ministero ha individuato una serie di scelte concrete, di mancate previsioni e di previsioni errate che hanno costituito l'*humus* sul quale si sono impiantate le condotte ritenute penalmente rilevanti e ha indicato il proprio criterio di separazione tra il livello delle colpe e delle negligenze e il livello del dolo e dell'intento lesivo. Criterio sicuramente sofferto e meditato ed espressamente definito prudente dall'Ufficio stesso.

Noi vorremmo in questa sede partire ancora da più lontano e ricordare **cos'era Genova nei giorni del G8**, analizzare l'*humus* costituito dalle aspettative, dalle tensioni, dalle delusioni dell'intera città, non per mera retorica, ma proprio per cercare anche noi una linea distintiva tra le relazioni causali che hanno preceduto gli

avvenimenti accaduti all'interno della caserma e le condotte addebitate agli imputati.

Ricordiamo allora il contesto in cui è stato possibile che si verificassero i soprusi di Bolzaneto.

Ricordiamo allora che il legislatore del 2000, nel comprendere l'eccezionalità dell'evento internazionale che si sarebbe svolto a Genova, ha promulgato la legge 149, con la quale è stata istituita una struttura di missione della Presidenza del Consiglio, delegata all'organizzazione e una speciale commissione per l'individuazione e l'approvazione dei progetti di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della città di Genova, allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate dall'evento, autorizzando impegni di spesa straordinari e, soprattutto, prevedendo che tali provvedimenti potessero essere assunti in deroga alle norme sugli appalti pubblici.

Vale a dire che il legislatore, in relazione all'eccezionalità dell'evento, ha previsto la necessità di migliorare il decoro architettonico della città, di allestire una logistica straordinaria, ma non ha avvertito il bisogno di dettare

alcuna norma che potesse – anche indirettamente – riferirsi a tutti i cittadini che fossero confluiti a Genova per manifestare le proprie opinioni.

Vi è stata un'attenzione estrema del legislatore per le cose, ma nessuna considerazione per le persone.

E l'istituzione della **c.d. zona rossa**, con tutti i suoi apparati, che sembravano relegati a periodi di un passato ormai dimenticato, con le sue recinzioni metalliche, le transenne e persino i containers, è stato l'emblema di uno Stato che è difficile riconoscere nei più profondi valori espressi dalla Costituzione Italiana. La zona rossa, lo sbarramento fisico, l'esclusione del dissenso, esprimono un concetto di cittadinanza in forte opposizione rispetto ai principi costituzionali della nostra Carta, la quale ha invero un atteggiamento amichevole verso le diversità, un'idea di cittadinanza aperta, basata sul reciproco rispetto e non cristallizza – in alcuna norma - un'identità definita a priori.

L'organizzazione concreta del vertice G8 così come realizzato, sia a ~~livello~~ legislativo che amministrativo, sembra difficilmente riconducibile ai valori di solidarietà e di convivenza della nostra Costituzione.

Basti pensare alla motivazione da cui è sorta l'esigenza di istituire il sito provvisorio di Bolzaneto.

Sulla base delle esperienze passate, anche internazionali, viene prevista la possibilità di arresti di massa e di numerosi fermi, viene stabilita l'inadeguatezza dei siti carcerari genovesi ad effettuare tale accoglienza e vengono individuate ben quattro carceri di destinazione degli arrestati.

La caserma di Bolzaneto viene indicata però solo quale sito provvisorio degli uffici matricola e dell'infermeria, per anticipare tali operazioni, ma senza previsione di un servizio di vigilanza, senza la minima capacità di preconizzare i tempi di permanenza degli arrestati e dei fermati. Si riuniscono nello stesso sito gli uffici trattazione atti e per l'identificazione dei fermati da parte della Polizia di Stato, con gli uffici matricola e l'infermeria di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria. Si guarda, insomma, alla logistica si guarda all'evento sempre dalla parte dell'amministrazione, ma mai, ancora una volta, dalla parte delle persone, arrestate o fermate.

Così come la legge speciale sul G8 ha posto tutta la sua attenzione sugli arredi urbani, sui parcheggi, sulle manutenzioni così i provvedimenti amministrativi con cui

è stato organizzato il sito di Bolzaneto hanno mirato alla realizzazione di un meccanismo efficiente, concentrando apparati che normalmente operavano in contesti distinti, prevedendo la contestualità di operazioni che –di solito- avvengono in tempi diversi, o –al contrario- anticipando e posticipando operazioni usualmente unificate in un sito carcerario, istituendo un servizio di pullman per il trasporto degli arrestati in altre strutture carcerarie rivolto solo al risparmio.

E' sconcertante riconoscere (certo con il senno del poi) che sul piano organizzativo nessuna attenzione sia stata dedicata alle persone che sarebbero transitate in qualità di fermate ed arrestate.

Un esempio (neppure il più grave) ma significativo

La previsione di centinaia di arresti confligge radicalmente con l'omessa previsione di un benché minimo servizio di ristoro –acqua e cibo- nonostante la consapevolezza del periodo estivo e della provenienza degli arrestati da scontri di piazza.

Ancor più serio, ovviamente, è il problema derivante dal non aver istituito (se del caso con provvedimento *extra ordinem*) un'unica figura apicale di riferimento a cui

risultassero subordinate tutte le diverse forze dell'ordine presenti.

Non può neppure sottrarsi a censura la decisione di escludere –per il periodo di permanenza a Bolzaneto- la possibilità del colloquio con il difensore.

Ancora una volta ha prevalso la logica dell'efficienza – evitare l'ingresso nel sito di numerosi avvocati difensori lasciando sullo sfondo le esigenze di individui in quel momento già privati della libertà.

Tali fattori –che in senso lato- possono essere definiti momenti di scarsa attenzione ad un fenomeno che avrebbe meritato un'eccezionale mobilitazione di intelligenze, sono concatenati fra essi ed hanno intergito in modo tutt'altro che arbitrario a determinare quelle relazioni causali che si sono rivelate SUFFICIENTI a causare molti degli eventi di danno lamentato e comunque tali da consentire che i singoli imputati potessero realizzare le sopraffazioni loro addebitate.

** **

Il clima di esclusione, il rifiuto di ascoltare, la chiusura all'insolito che si sono registrati a Genova nei giorni del G8 hanno posto le premesse perché in un luogo

carcerario si esasperasse una concezione totalitaria del rapporto fra individui.

E' sufficiente analizzare anche i decreti istitutivi del sito provvisorio, le lettere di incarico ai vari responsabili delle strutture: non vi è mai contenuto un richiamo alla necessità di rispettare la libertà di manifestazione del pensiero, di non confondere la legittima libertà di manifestare la propria protesta, la propria diversità di opinione con gli eventuali eccessi di tale espressione, insomma è difettata la capacità previsionale di tenere unite situazioni costituzionali plurali.-

Invece di prendere atto che nella nostra società vivono numerose concezioni della vita giusta e che queste sono continuamente in confronto le une con le altre, si influenzano reciprocamente e, a contatto tra loro si modificano, muoiono e altre ne prendono il posto, e che in questa situazione il diritto da strumento di imposizione formale della giustizia si trasforma nella via della convivenza tra le diverse concezioni della vita giusta, in occasione dell'organizzazione del G8 si è scelta la via della giustizia assoluta: chi sta dentro e chi sta fuori!

Naturalmente, non vogliamo affermare, come non lo hanno fatto gli illustri costituzionalisti a cui facciamo

riferimento (Zagrebelsky), che non esistano dei fondamentali comuni a tutti, senza i quali una società non sarebbe una società e la stessa coesistenza delle plurime concezioni della giustizia non potrebbe attuarsi. Un nucleo minimo di diritto forte, spesso presidiato dalla sanzione penale, non può non esistere. Ma, al di là di questo, il diritto deve farsi mite, per essere strumento di convivenza delle diversità. Ognuno di noi può coltivare la sua idea di giustizia ma non può pretendere che diventi la giustizia di tutti, di cui lo Stato e la sua legge diventino i paladini.

Tale idea di giustizia assoluta che era invece alla base dell'istituzione della zona rossa, dicevamo, si è riflessa sul comportamento di molti soggetti operanti in Bolzaneto, che si sono sentiti automaticamente dalla parte in quel momento "giusta" e si sono sentiti paladini di tale giustizia, al di fuori di ogni limite e di ogni controllo.

Da queste considerazioni deve partire quindi l'analisi che chiediamo al Tribunale di effettuare con la dovuta mitezza, tra ciò che costituisce l'antefatto non punibile, pur tuttavia avente causalità efficiente sui fatti di Bolzaneto – e che avrà altra sede di valutazione – e le

condotte penalmente rilevanti in quanto rivestite dal dolo richiesto dalle norme penali.

Dicevamo che sicuramente è stata una scelta sofferta e delicata quella che ha condotto i PM a distinguere tra gli antifatti che hanno contribuito a creare le premesse perché a Bolzaneto si verificassero gravi violazioni dei diritti umani e le condotte connotate da illiceità penale. La sottile linea distintiva fra la possibile rilevanza penale è stata individuata con riferimento alla presenza fisica protratta per un periodo di tempo apprezzabile all'interno della struttura di Bolzaneto.

Non è il ruolo che compete al responsabile civile evidenziare le singole carenze probatorie circa la responsabilità penale degli imputati, i quali hanno illustri difensori che sapranno farlo nel migliore dei modi, noi vogliamo solo suggerire a codesto Tribunale un atteggiamento prudente nell'affermare la responsabilità penale, nel valutare ciò che vale ad integrare il dolo e dove invece residui solo negligenza ed imperizia.

Vorremmo solo - ~~evidenziare~~ - evidenziare come debba essere individuata la linea distintiva tra ciò che ha causato danni alle persone offese, a prescindere dalla responsabilità penale degli imputati, e i danni che ne

sono invece conseguenza immediata e diretta. Perché lo hanno detto i PM e lo ripetiamo noi responsabili civili, che vi sono tutta una serie di antefatti che hanno concorso alla causazione degli eventi e forse anche dei danni, ma che non risultano punibili, o in quanto già esclusi dalle conclusioni del Pm o perché facilmente riconducibili a disfunzioni gravi nell'organizzazione dell'evento e del sito provvisorio di Bolzaneto.

Non vogliamo con questo affermare che i singoli siano tutti scusati dall'esistenza di tali carenze preventive, vogliamo solo evidenziare ancora una volta la necessità di non riversare unicamente sulle spalle dei soggetti presenti tutta la responsabilità di ciò che è avvenuto e sulla cui gravità non si discute. Tale discorso vale ovviamente innanzitutto per i soggetti c.d. apicali, i quali, a volte, si sono trovati per caso ad essere i soggetti più alti in grado presenti nel sito e rischiano di dover rispondere per inefficienze altrui a cui loro da soli non potevano sopperire. Riteniamo pertanto che l'elemento soggettivo del dolo per i reati di cui agli artt. 323 e 608 c.p. -di tipo omissivo- possa risultare integrato solo qualora risulti provato un *quid pluris* nel comportamento del soggetto rispetto al mero mancato impedimento del

fatto. Un comportamento anche singolo ma che denoti la volontà di perseguimento del fine di umiliare, deridere, percuotere, oltraggiare e vessare le persone rinchiusi in Bolzaneto. Ciò non potrà essere affermato allorquando risultino invece provati comportamenti rivolti a interrompere tali vessazioni, a contenerli, e non tanto dal punto di vista materiale, in quanto comportamento attivo conforme alla posizione di garanzia rivestita, ma in quanto espressione di una volontà di dissociazione dall'intento vessatorio.

Intento vessatorio, che proprio per l'intensità e la gravità ampiamente descritta dall'Ufficio del Pubblico Ministero, una volta accertata in capo ai singoli imputati non potrà che comportare **l'interruzione del nesso organico**.

“Affinché ricorra la responsabilità della p.a. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con

abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la p.a.”
(Cassazione civile , sez. III, 08 ottobre 2007, n. 20986, ma si vedano anche Cass. N. 24744 del 21.11.2006 e Cass n. 10803 del 12.08.00).

Ciò che consente di escludere la riferibilità del fatto del dipendente all'amministrazione, pertanto, non è tanto la circostanza che il comportamento sia stato posto in essere con abuso di potere ovvero integri gli estremi di un reato, bensì che tale comportamento risulti estraneo ai fini che l'Amministrazione stessa persegue.

In altri termini, affinché rimanga integro il nesso organico è necessario innanzitutto accertare un collegamento concreto e sostanziale tra comportamento ascritto e mansioni affidate e svolte, nonché la corrispondenza tra

queste ultime e i fini istituzionali dello Stato. Nella valutazione del comportamento concreto lesivo del diritto altrui dovrà verificarsi se tale comportamento – ancorché deviato per violazione di norme regolamentari o per eccesso di potere – risulti comunque finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali, oppure se la devianza attenga proprio al profilo delle finalità, avendo l'agente sostituito le sue personali a quelle proprie della P.A. (cfr. Cass. Pen. V, 2.2.99, n. 1386).

Tale valutazione, compiuta per ogni singolo capo di imputazione, una volta delimitata la riconosciuta responsabilità penale, porterà all'^{accertamento} ~~riconoscimento~~ che in tutti i casi si è attuata ^{tale} deviazione delle finalità dell'ente.

Il fine egoistico accertato dal p.m. della volontà di vessare i detenuti proprio per ciò che rappresentavano, per le loro idee, per il loro essere venuti a Genova a manifestare, esclude la riferibilità degli atti ai Ministeri.

Non si può accettare che vengano attribuiti allo Stato comportamenti che confliggono radicalmente con i valori della Costituzione.

Non appartengono allo Stato italiano e non possono essere ad esso riferibili manifestazioni di apologia dei

peggiori regimi criminali, insulti razziali a sfondo politico e sessuale.

I singoli episodi di violenza fisica e verbale che dovessero essere addebitate ai singoli imputati e che risultassero ispirati dal tipo di dolo "egoistico" quale descritto dall'ufficio del p.m. devono essere chiaramente distinti dalla responsabilità dello Stato attraverso una netta linea di confine: ciò che è ontologicamente opposto alle finalità dell'istituzione non può essere alla stessa riferito.

Si potrebbero in ipotesi addebitare allo Stato comportamenti di eccesso nell'uso delle armi o di eccesso nei metodi di costrizione fisica al momento dell'arresto o per contenere eventuali reazioni o insurrezioni, ma non per umiliare o vessare soggetti già privati della loro libertà personale e pienamente ^{sottoposti} ~~soggetti~~ alla potestà pubblica.

L'intento discriminatorio per razza, religione, sesso od opinione politica, ma anche la prevaricazione fisica fine a se stessa o al solo fine di affermare la propria superiorità, non può in uno Stato di diritto essere in alcun modo riferito allo Stato medesimo.

E d'altronde, tale affermazione risulta in linea con l'impostazione accusatoria dell'Ufficio del P.M. circa l'avvenuto "duplice tradimento da parte degli imputati

della propria funzione verso la collettività e del proprio corpo di appartenenza”.

** **

Nei precedenti scritti difensivi - depositati sia dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare sia all'inizio della fase dibattimentale - si era evidenziato che gli atti con cui venivano citati in giudizio i Ministeri dell'Interno della Giustizia e della Difesa sembravano ispirati da un equivoco di fondo, consistente nell'apodittica affermazione di responsabilità dei menzionati Ministeri solo perché ad essi risultavano legati, da un rapporto di lavoro subordinato, gli odierni imputati.

In sostanza si era eccepito - da parte dell'Avvocatura dello Stato- che ci si trovava di fronte ad un rovesciamento di prospettiva rispetto al meccanismo (tipico del processo penale) di affermazione di responsabilità in capo ai responsabili civili.

In luogo di puntualizzare le domande civili nei confronti dei singoli imputati che avessero commesso dei reati in danno alle parti istanti, i vari atti di citazione esplicitamente chiedevano la condanna dei tre Ministeri relativamente all'insieme dei reati contestati a tutti gli imputati, nessuno escluso.

In tal modo si contraddiceva un principio fondamentale del processo penale espresso dall'art. 538 c.p.p.- secondo cui il presupposto del risarcimento è dato dalla pronuncia di una sentenza di condanna.

L'Ill.mo Tribunale con ordinanza del 01/12/05 ha rigettato la richiesta di esclusione dei responsabili civili "poiché, allo stato, non ne sussistono i motivi, atteso che soltanto il vaglio del dibattimento consentirà, eventualmente, di attribuire a ciascuno dei Ministeri citati quali responsabili civili, la relativa responsabilità per i fatti dei loro rispettivi dipendenti".

Allorché le parti civili hanno depositato le proprie conclusioni sarebbe stato naturale attendersi che - in ragione delle emergenze dibattimentali - ciascuna di esse provvedesse a concretizzare:

- a) sul piano soggettivo quale degli imputati avesse commesso dei reati direttamente riferibili alla propria sfera giuridica;
- b) sul piano oggettivo quali specifici episodi - selezionati all'interno dei capi di imputazione - avessero recato conseguenze dannose.

Ai fini di chiarificazione può essere utile rammentare che - parafrasando F. Cordero, Procedura Penale, Milano,

2001 - intervenendo nel processo, la parte civile ne ha “sdoppiato” l’oggetto: i suoi *petita* mirano al risarcimento del danno o alle restituzioni.

Tale sdoppiamento di oggetto o -secondo una diversa terminologia- cumulo di azioni all’interno del processo penale produce conseguenze più che intuitive.

All’attività di cognizione del Giudice penale volta ad accertare la commissione dei reati se ne aggiunge una distinta, finalizzata a verificare se dai reati siano derivati danni civilistici.

Le correlative domande, come è naturale, devono presentare gli elementi costitutivi di ogni domanda civilistica: *causa petendi e petitum*.

In particolare, con riferimento alla *causa petendi* la parte civile può avvalersi del riferimento al capo di imputazione ma ciò solo ove risulti autoevidente il nesso eziologico tra fatto/reato ed evento di danno.

Ed, invero, il capo di imputazione pur essendo perfettamente esaustivo ai fini dell’eventuale affermazione delle responsabilità penali potrebbe essere inidoneo ad integrare gli elementi costitutivi di una *causa petendi* posta a fondamento della pretesa risarcitoria civile.

La Corte di Cassazione penale ha avuto ancora recentemente occasione di occuparsi in modo specifico di tale tematica.

I principi espressi in proposito evidenziano che solo a determinate e ben individuate condizioni è possibile ritenere integrato il requisito di una valida *causa petendi* mediante il mero riferimento al capo di imputazione.

In particolare con recente sentenza della Cassazione, Sez. V, 09/07/2007 n. 36079 (che peraltro ribadisce un orientamento già espresso in Cassazione penale, sez. I, 12/01/2001 n. 9534) è stato affermato “l’impegno argomentativo necessario a giustificare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata”.

Ciò significa affermare un principio di “relatività” nel senso di ritenere sufficiente il rinvio al capo di imputazione quando dallo stesso emerga -con carattere di immediatezza- il nesso eziologico tra fatto reato e danno lamentato. Nella medesima sentenza si puntualizza che “quando tale rapporto sia immediato, ad integrare il requisito previsto dall’art. 78 c.p.p. comma 1 lett. d) è

sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descritto dal fatto”.

Proseguendo nella lettura della sentenza si evince che “l’esperimento dell’azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell’imputazione, sicché la pretesa risarcitoria, al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto/reato”.

Alla luce di tali principi si ritiene di poter suddividere le imputazioni contestate agli imputati in tre distinte categorie.

- Senza pretesa di completezza e solo esemplificativamente si ritiene che possano integrare il requisito di immediatezza tra fatti lamentati e pretesa azionata i capi di imputazione n. 50 (imputata Diana Mancini, parte civile Gabriella Grippaudo), n° 54 (imputato Gaetano Antonello, parte civile Laroquelle David), n° 57 (imputato Massimo Pigozzi, parte civile Giuseppe Azzolina).

Tali capi, infatti, contengono la descrizione della precisa correlazione fra fatto/reato e danno lamentato:

n. 50) Mancini Diana *“del reato di cui all’art. 608 del codice penale perchè [...] accompagnando Grippaudo Gabriella Cinzia, persona custodita all’interno del sito penitenziario, dalla cella al bagno e viceversa tenendole la testa abbassata, costringeva la medesima a camminare lungo un corridoio con la faccia abbassata all’altezza delle ginocchia e le mani dietro il corpo e consentiva o comunque non impediva che altri agenti la colpissero con calci, le facessero sgambetto e la ingiuriassero, così sottoponendo a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata sottoposta alla sua custodia”*.

n. 54) Gaetano Antonello *“del reato di cui agli artt. 110, 40 cpv, 81, 582, 610, 61 n. 1) 5) 9) perchè [...] all’interno dell’Ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percuotendo ripetutamente con pugni e calci Laroquelle David gli cagionava lesioni personali consistite nelle fratture alle caviglie sinistre e lo costringeva con tale atto violento a firmare contro la sua volontà gli atti relativi al suo arresto”*.

n. 57) Pigozzi Massimo *“del reato di cui agli artt. 582, 583 comma 1 n 1), 585 in relazione agli artt. 577 comma 1 n. 4)*

e 61 n 4) c.p.p. perchè [...] afferrando con le due mani le dita della mano sinistra di una delle persone fermate, Azzolina Giuseppe, e poi tirando violentemente le dita stesse in senso opposto in modo da divaricarle, cagionava al citato Azzolina Giuseppe lesioni personali (ferisa lacero-contusa della lunghezza di cinque centimetri tra il terzo e il quarto raggio della mano sinistra in corrispondenza delle articolazioni metacarpofalangee), dalle quali derivava una malattia guarita in cinquanta giorni?

- Il predetto requisito può ritenersi integrato solo relativamente alle parti lese -ivi esplicitamente contemplate- nell'ambito dei capi d'imputazione n.33) e n.34) ove agli imputati Tarascio Aldo e Talu Antonello viene contestato l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti ex art. 608 c.p. nei confronti di Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Christopher, Callaioli Giacomo, Meucci Alessio.

Tuttavia, relativamente alle parti civili **non** **esplicitamente prese in considerazione** in tali capi di imputazione, difetta radicalmente il requisito di "immediatezza" prima citato.

- Rimangono infine da esaminare (e sono la massima parte) i capi di imputazione che non contengono alcun tipo di riferimento né alle parti lese dal reato, né (quale conseguenza naturale) all'esistenza di un nesso eziologico tra fatto/reato e danno lamentato.

Si vedano al riguardo i capi di imputazione n. 43 (Serroni Giuseppe), 44 (Foniciello Mario), 45 (Avoldo Reinhard), 46 (Pintus Giovanni), 47 (Romeo Pietro) tutti identicamente formulati e tutti caratterizzati dall'assenza di qualsivoglia riferimento a descrizioni fattuali idonee ad integrare i requisiti di validità evidenziati dalla Corte di Cassazione.

** ** * * *

L'Ill.mo Tribunale (come già ricordato) con ordinanza 01/12/2005 aveva evidenziato che il vaglio del dibattimento avrebbe consentito di attribuire a ciascuno dei Ministeri la relativa responsabilità per i fatti dei rispettivi dipendenti.

Si ritiene, tuttavia, che nonostante lo svolgimento di una vasta ed esaustiva istruttoria dibattimentale l'originaria ~~con~~ connotazione di genericità degli atti di costituzione delle parti civili e delle citazioni dei Ministeri non sia stata sanata neppure in sede di presentazione delle conclusioni scritte.

L'esigenza di impegno argomentativo volto ad evidenziare la ricorrenza di un legame eziologico fra l'evento di danno ed il fatto/reato nel caso in cui l'imputazione non consenta di percepire l'immediatezza del rapporto giuridico è tanto più necessaria ove si passi dall'analisi dei requisiti di validità della costituzione di parte civile alla verifica delle condizioni di accoglibilità delle conclusioni rassegnate, all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

L'aver rassegnato conclusioni nei confronti di una pluralità di imputati abbinando accanto al nome di ciascuno di essi uno o più numeri identificativi di capi di imputazione equivale a trasferire in capo al Giudice l'onere di selezionare sia il novero dei soggetti che hanno violato la sfera giuridica delle parti civili, sia i comportamenti concretamente ascrivibili agli stessi.

Quest'ultima operazione, tuttavia, non si può avvalere della connessione con le fattispecie descritte nei capi di imputazione che - salvo i rarissimi casi citati - non evidenziano alcun legame eziologico che colleghi, su base personalistica, i fatti dannosi e gli eventi di danno.

Allorquando si verifichi - da parte di decine di parti civili - un rinvio per *relationem* a capi di imputazione descrittivi

di comportamenti rivolti contro una generalità di soggetti indistinti, dovrebbe esservi un momento in cui - alla luce delle risultanze dibattimentali - la *causa petendi* si arricchisce di un requisito imprescindibile, rappresentato dalla rivendicazione - in concreto - dell'essere stati parte offesa di comportamenti vessatori specificamente indirizzati verso la propria persona.

La prospettazione generica che caratterizzava le costituzioni di parti civili è rimasta tale anche all'esito della fase dibattimentale, con conseguente inaccogliibilità delle domande che presentino tale vizio.

** ** *

Sotto altro profilo ed in ottica meramente subordinata si evidenzia che la richiesta di una provvisionale in misura pressoché standardizzata sembra contrastare sia con l'estrema varietà dei *petita* (alla generica richiesta dei danni materiali in molti casi si aggiungono i soli danni morali, in altri anche i danni esistenziali, in altri ancora ulteriori più specifiche voci di danno) sia con la varietà di situazioni sostanziali ancorché non specificate - come in precedenza rilevato - neppure in sede di conclusioni.

** ** *

CONCLUSIONI

Si chiede il rigetto delle domande proposte nei confronti dei responsabili civili in quanto inammissibili e infondate.

Genova, 28 Marzo 2008

Avvocati dello Stato

Giuseppe Novaresi

Matilde Pugliaro